



## REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

### TITOLO I - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto e natura del Regolamento

Art. 2 - Finalità del Dipartimento

### TITOLO II - ORGANI E STRUTTURE DIPARTIMENTALI

Art. 3 - Organi del Dipartimento

Art. 4 - Consiglio di Dipartimento

Art. 5 - Direttore del Dipartimento

Art. 6 - Giunta di Dipartimento

Art. 7 - Coordinatore amministrativo

Art. 8 - Sezioni del Dipartimento

Art. 9 - Disposizioni in materia di sicurezza

### TITOLO III - ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO

Art. 10 - Ricerca scientifica

Art. 11 - Collaborazione con le strutture didattiche

Art. 12 - Manager Didattico

Art. 13 - Prestazioni di ricerca a favore di terzi

Art. 14 - Internazionalizzazione

### TITOLO IV - NORME FINALI

Art. 15 - Adozione e modifiche al regolamento interno

Art. 16 - Norma di chiusura e rinvio



## TITOLO I

### OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

#### **Art. 1 - Oggetto e natura del Regolamento**

1. Il presente Regolamento interno è adottato ai sensi e nel rispetto di quanto previsto negli articoli 36, 37, 38, 39, 40, nonché di ogni altra disposizione concernente la struttura dei dipartimenti contenuta nello Statuto di Ateneo, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Generale di Ateneo, nonché in senso conforme a quanto previsto dagli articoli 2, secondo comma, lett. a), lett. b) e lett. c); 18, primo comma, lett. b) e lett. e) e art. 24, secondo comma, lett. d) della legge 30.12.2010, n. 240 (G.U. 14.1.2011, n. 10).
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Dipartimento e dei propri Organi.

#### **Art. 2 - Finalità del Dipartimento**

1. Ai sensi dell'art. 37, comma 1, dello Statuto, il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo dell'Università del Salento, di seguito denominato Dipartimento, promuove, coordina e organizza le attività di ricerca scientifica, di didattica e di formazione nei seguenti settori scientifico-disciplinari, di cui è responsabile: M-PED/ M-STO/ M-GGR/ M-PSI/ SPS/ M-DEA.
2. Il Dipartimento, per gli altri settori disciplinari presenti nella propria struttura ma diversi da quelli di cui al primo comma, si coordina, ove espressamente previsto, con i Dipartimenti Responsabili, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 38, commi 6 e 7 e dall'art. 39, lett. o) dello Statuto.

## TITOLO II

### ORGANI E STRUTTURE DIPARTIMENTALI

#### **Art. 3 - Organi del Dipartimento**

1. Ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, sono organi del Dipartimento:
  - a. il Consiglio di Dipartimento
  - b. il Direttore
  - c. la Giunta



#### Art. 4 - Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di governo del Dipartimento, con funzioni di indirizzo programmatico e di gestione.
2. La composizione e le attribuzioni del Consiglio di Dipartimento sono definite dall'art. 40, comma 2, dello Statuto di Ateneo.
3. Il Consiglio di Dipartimento, con propria delibera, può delegare alla Giunta, organo di gestione con funzioni prevalentemente istruttorie, l'adozione di provvedimenti su talune materie di propria competenza, ivi compresa l'attività negoziale, entro limiti definiti dal Consiglio stesso e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 40, comma 7 dello Statuto.
4. Il Consiglio è presieduto dal Direttore del Dipartimento o, in caso di impedimento o di sua assenza, dal Vice-direttore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni. Il Coordinatore amministrativo esercita le funzioni di segretario verbalizzante anche nel caso di sedute ristrette al solo personale docente nelle quali non è dotato di voto deliberativo.
5. Il Direttore può invitare a partecipare alle discussioni, senza diritto di voto, altri soggetti il cui intervento appaia utile per un più proficuo svolgimento dei lavori. A tal fine, hanno diritto di partecipazione - senza concorrere al numero legale - i Presidi ed i Manager Didattici della Facoltà cui il Dipartimento partecipa, relativamente alle questioni attinenti alle attività didattiche e per quelle di cui all'art. 11.
6. Il Consiglio è convocato dal Direttore in base a un calendario di sedute precedentemente fissato ovvero ogniqualvolta lo ritenga necessario o quando è richiesto in forma scritta da almeno un quinto dei componenti. Il Direttore ne predispone l'ordine del giorno e stabilisce l'eventuale composizione variabile prevista dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti per determinate materie.
7. La convocazione deve contenere data, orario e luogo fissati per la riunione, nonché la specifica indicazione degli argomenti all'ordine del giorno; è inviata agli interessati, mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo istituzionale, almeno sette giorni prima della seduta. Il termine può essere ridotto a due giorni nei casi di comprovata urgenza.
8. Eventuali integrazioni o inversione dell'ordine del giorno possono essere disposte in sede di svolgimento del Consiglio di Dipartimento solo previa presentazione di specifica mozione da approvare all'unanimità dei presenti.
9. In caso di composizione variabile, gli argomenti di competenza delle diverse componenti devono essere evidenziati nell'ordine del giorno e ordinati in modo da consentire la trattazione a partire dalla componente più ampia, fatta salva ogni decisione del Consiglio in senso diverso.



10. Per la validità delle sedute, le modalità delle votazioni, le maggioranze richieste nelle deliberazioni si rinvia alle norme dettate dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e, per quanto non espressamente previsto, dal Regolamento sul funzionamento del Senato Accademico.

11. I consiglieri regolarmente convocati che si trovino nella posizione di:

- a. aspettativa;
- b. congedo o malattia certificata;
- c. componente di commissioni di concorso;

concorrono alla formazione del numero legale e delle maggioranze solo se intervengono alla seduta del Consiglio.

12. Delle adunanze del Consiglio viene redatto un verbale, ai sensi dell'art. 41, lett. c) dello Statuto, dell'art. 38 del Regolamento Generale di Ateneo, che, sottoscritto dal Direttore e dal Segretario verbalizzante, nella persona del Coordinatore amministrativo, in un unico originale, è conservato presso gli uffici amministrativi del Dipartimento e pubblicato sul sito web del Dipartimento.

#### **Art. 5 - Direttore del Dipartimento**

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della sua gestione, con riguardo alle competenze che gli sono proprie.
2. Il Direttore, in particolare:
  - a. convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e la Giunta, curando l'esecuzione dei rispettivi deliberati;
  - b. promuove, con la collaborazione della Giunta e tenendo conto delle iniziative scientifiche delle Sezioni costituite, le attività del Dipartimento e vigila sull'osservanza delle norme;
  - c. tiene i rapporti con gli organi di governo dell'Ateneo e con l'Amministrazione centrale;
  - d. sovrintende all'organizzazione e gestione dei compiti assegnati al personale del Dipartimento, d'intesa con il Coordinatore amministrativo, anche su delega del Rettore e del Direttore Generale;
  - e. sottoscrive gli atti aventi rilevanza esterna di sua competenza ed entro i limiti di spesa deliberati dal Consiglio di Amministrazione;



- f. esercita tutte le attribuzioni, non menzionate nel presente regolamento, che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, in particolare in materia di sicurezza sul lavoro, privacy e trattamento dei dati personali.
3. L'elezione del Direttore è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
  4. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo un Vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
  5. Il Direttore può delegare proprie specifiche attribuzioni a componenti della Giunta.
  6. Il Direttore può altresì costituire Commissioni con funzioni istruttorie composte dai docenti afferenti al Dipartimento.

#### **Art. 6 - Giunta di Dipartimento**

1. La Giunta è organo di gestione del Dipartimento che coadiuva il Direttore del Dipartimento nell'esercizio delle sue funzioni.
2. La Giunta svolge le funzioni a essa attribuite dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e a essa espressamente delegate dal Consiglio di Dipartimento e dal presente Regolamento.
3. La Giunta inoltre esercita funzioni di proposta al Consiglio di Dipartimento sulle seguenti materie:
  - a) le linee guida da adottare in merito all'attività didattica che rispondano all'esigenza di contenere la dispersione universitaria;
  - b) le linee guida da adottare in merito all'attività di ricerca che rispondano all'obiettivo dell'internazionalizzazione;
  - c) la destinazione e i criteri di ripartizione interna dei fondi annualmente assegnati per la didattica e la ricerca (incluso il FUR).
4. La Giunta è costituita dal Direttore, dal Vicedirettore, da quattro professori di ruolo, di cui almeno due di prima fascia, da due ricercatori, da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dal Coordinatore amministrativo del Dipartimento, con voto consultivo.
5. Il mandato della Giunta coincide con il mandato del Direttore del Dipartimento. Qualora un membro della Giunta si dimetta o, per qualunque ragione, cessi di far parte dell'organo, subentra il primo dei non eletti nell'ambito della rispettiva componente. In caso di esaurimento della graduatoria, devono essere indette elezioni suppletive, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze, non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo



collegiale, che può, nel frattempo, continuare a operare, purché sia garantita almeno la metà dei componenti, oltre il Direttore.

6. Delle adunanze della Giunta viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Direttore e dal Segretario verbalizzante, nella persona del Coordinatore Amministrativo, in un unico originale, è conservato presso gli uffici amministrativi del Dipartimento e pubblicato sul sito web del Dipartimento.

#### **Art. 7 - Coordinatore amministrativo**

1. Al Coordinatore amministrativo competono, nel rispetto della normativa vigente e delle direttive del Direttore del Dipartimento e del Direttore Generale, le funzioni e le prerogative attribuite dall'art. 41 dello Statuto.
2. Il Coordinatore amministrativo, inoltre:
  - a. collabora con il Direttore nelle attività volte al miglioramento del funzionamento della struttura;
  - b. predispone i documenti di programmazione economico-finanziaria e patrimoniale del Dipartimento, nonché i resoconti;
  - c. effettua la verifica dei compiti assegnati al personale amministrativo d'intesa con il Direttore, sentiti i soggetti interessati.

#### **Art. 8 - Sezioni del Dipartimento**

1. Per una migliore organizzazione delle proprie attività scientifiche, il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, identificate da una proposta progettuale che evidenzi la funzionalità delle stesse ai programmi di ricerca in atto.
2. Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa, non hanno una propria dotazione di personale, né organi di governo propri. Il Consiglio di Dipartimento stabilisce il numero minimo di adesioni alle Sezioni.
3. Le Sezioni sono attivate con delibera del Consiglio di Dipartimento.
4. Ogni afferente può aderire ad una sola Sezione senza che ciò gli precluda la possibilità di collaborare con altre Sezioni.



5. Ogni Sezione designa un proprio Coordinatore, scelto tra i professori e i ricercatori di ruolo della Sezione dagli afferenti alla stessa. La nomina del Coordinatore è formalizzata dal Consiglio di Dipartimento.
6. Il Coordinatore di ciascuna Sezione partecipa alle riunioni della Giunta del Dipartimento quando nell'o.d.g. siano presenti temi riguardanti la Sezione.
7. Al termine di ogni anno il Coordinatore della Sezione sottopone al Consiglio di Dipartimento una relazione sull'attività svolta e una relazione programmatica per il successivo anno.
8. Le Sezioni possono essere disattivate con delibera motivata del Consiglio di Dipartimento, qualora vengano meno i requisiti previsti per l'attivazione o le motivazioni scientifiche che ne hanno reso possibile la costituzione.

#### **Art. 9 - Disposizioni in materia di sicurezza**

1. Il Dipartimento definisce l'organizzazione interna ai fini della sicurezza sul lavoro, nel rispetto delle norme contenute nel "Regolamento di Ateneo per l'attuazione delle norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori" e delle disposizioni degli organi di governo centrali.
2. Il Direttore individua una unità di personale tecnico-amministrativo cui il compito di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza sulla corretta disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di fornire il necessario supporto nei rapporti con gli uffici dell'Amministrazione centrale inerenti gli aspetti di salute e sicurezza connessi alle attività del Dipartimento.

### TITOLO III

#### ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO

#### **Art. 10 - Ricerca scientifica**

1. Il Dipartimento garantisce a tutti i docenti e i ricercatori afferenti l'esercizio della libertà di ricerca, mettendo a loro disposizione, compatibilmente con le proprie disponibilità, le risorse necessarie.
2. Il Dipartimento sostiene, compatibilmente con la disponibilità di risorse, iniziative dei propri afferenti, singoli o associati, di particolare interesse scientifico, nonché l'attività scientifica e di ricerca delle Sezioni esistenti.



3. Il Dipartimento può accogliere presso le proprie strutture soggetti esterni, in qualità di "ospiti", per fini di ricerca o didattica, su richiesta di un afferente o sulla base di accordi con altri enti e/o istituzioni.
4. Il Dipartimento promuove e gestisce corsi di Dottorato di Ricerca secondo quanto previsto dall'Art. 49 dello Statuto dell'Ateneo.
5. Il Dipartimento può istituire al proprio interno, anche in consorzio e/o in convenzione con altri Dipartimenti, Centri di Ricerca o di Servizio su temi specifici e Laboratori, secondo quanto previsto dall'art. 88 dello Statuto.
6. Il Dipartimento, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può stipulare specifiche convenzioni e può partecipare a consorzi con enti e istituzioni pubblici e privati.

#### **Art. 11 - Collaborazione con strutture didattiche**

1. Il Dipartimento sostiene, per quanto di propria competenza e in collaborazione con i Consigli di Facoltà ed i Consigli Didattici, l'attività didattica dei Corsi di Studio di riferimento.

In particolare, al Consiglio di Dipartimento compete, per i gruppi di settori scientifico-disciplinari di propria responsabilità:

- l'assegnazione dei compiti didattici, sentiti i professori e i ricercatori interessati;
  - l'affidamento di insegnamenti ai ricercatori è retribuito, secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 3 dello Statuto;
  - la copertura di tutte le attività formative programmate;
  - la proposta di chiamate dei professori e dei ricercatori, anche per trasferimento, con riferimento ai concorsi richiesti;
  - la definizione delle esigenze di reclutamento di nuovi professori e ricercatori da attuare mediante concorso o trasferimento.
2. Per i gruppi di settori scientifico-disciplinari non di responsabilità del Dipartimento ma presenti all'interno dello stesso, con riferimento a quanto previsto dal punto precedente, si applicano le relative disposizioni dello Statuto.
  3. Sono di esclusiva competenza del Dipartimento l'istituzione e l'attivazione di Master universitari.



#### **Art. 12 - Manager Didattico**

1. Per tutti gli adempimenti amministrativi legati all'espletamento delle funzioni di cui al precedente art. 11, il Direttore del Dipartimento si avvale della collaborazione e del supporto del Manager Didattico, di cui all'art. 48 dello Statuto.
2. Il Manager Didattico, in particolare:
  - a. gestisce, d'intesa con il Direttore e avvalendosi dello staff di Presidenza, tutte le procedure amministrative relative alle materie di cui all'art. 11, ivi inclusa la predisposizione delle delibere del Consiglio di Dipartimento, che provvede in seguito a rendere operative;
  - b. collabora con il Direttore nella gestione amministrativa delle attività didattiche di competenza del Dipartimento;
  - c. assiste il Direttore nella predisposizione del documento di programmazione dello sviluppo organico di professori e ricercatori;
  - d. cura la gestione dei procedimenti amministrativi relativi ai Bandi per l'affidamento di supplenze e contratti di insegnamento;
  - e. partecipa al Consiglio di Dipartimento, senza diritto di voto, esclusivamente per le questioni inerenti alle attività didattiche dei Corsi di Studio di riferimento e per quelle di cui all'art. 11.

#### **Art. 13 - Prestazioni di ricerca a favore di terzi**

1. Il Dipartimento svolge attività di ricerca e consulenza conferite mediante contratti e convenzioni da soggetti pubblici e privati, in accordo con quanto disposto dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

#### **Art. 14 - Internazionalizzazione**

1. Il Dipartimento promuove l'internazionalizzazione delle proprie attività di ricerca e didattica, favorisce la partecipazione dei propri docenti ai relativi bandi di finanziamento e ai progetti di cooperazione internazionale e incoraggia i rapporti di collaborazione con istituzioni straniere.

### **TITOLO IV**

#### **NORME FINALI**



**Art. 15 - Adozione e modifiche al regolamento interno**

1. L'adozione, le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono deliberate da Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, il Regolamento è emanato con Decreto dei Rettore ed entra in vigore non oltre il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione in un'apposita sezione del sito ufficiale di Ateneo.

**Art. 16 - Norma di chiusura e rinvio**

1. Il presente regolamento dovrà essere sottoposto ad armonizzazione e integrazione con l'emanando regolamento di facoltà e con l'emanando regolamento didattico di ateneo.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti dell'Università del Salento.